

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA REGIONE CAMPANIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

e

il Presidente della Regione Campania

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo n. 155/2010, ai sensi del quale, se presso una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

CONSIDERATO che in diverse zone e agglomerati del territorio nazionale si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM₁₀ ed il biossido di azoto;

CONSIDERATO che, con la sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia per non avere assicurato, negli anni 2006 e 2007, che le concentrazioni di materiale particolato PM₁₀ rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE presso numerose zone e agglomerati del territorio italiano;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM₁₀ e del biossido di azoto sul territorio italiano;

CONSIDERATO che i superamenti oggetto di tali procedure di infrazione interessano anche una serie di zone localizzate nella Regione Campania;

CONSIDERATO che nella Regione Campania le fonti emissive critiche responsabili dei superamenti sono prioritariamente il traffico veicolare, il riscaldamento domestico a biomassa e l'agricoltura;

VISTO il Protocollo di Intesa finalizzato a migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a aumentare l'efficienza energetica, sottoscritto il 30 dicembre 2015 tra il Ministro dell'ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

CONSIDERATO che, nelle procedure di infrazione comunitarie in atto, assume un particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui é prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure;

CONSIDERATO che, in caso di permanenza dei superamenti in atto, una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;

CONSIDERATO che le Amministrazioni Comunali interessate dai superamenti dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto hanno già adottato provvedimenti specifici relativi alla limitazione della circolazione per le autovetture ed i veicoli commerciali ad alimentazione diesel di categoria "pre-Euro", "Euro 1" ed "Euro 2";

CONSIDERATO che, dal 2014, la Regione Campania ha provveduto ad esentare dal pagamento della tassa di circolazione le autovetture elettriche e le autovetture ibride per 2 anni a partire dalla data di immatricolazione e ad esentare le autovetture a GPL o gas metano dal pagamento di un quarto della tassa automobilistica regionale prevista per i corrispondenti veicoli a benzina;

CONSIDERATO che la Regione Campania, con la DGR n. 258/2016 - Attuazione Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati da Energia Elettrica (PNIRE) - ha finanziato infrastrutture atte alla ricarica dei veicoli elettrici e nuove aree di servizio per la rete di distribuzione GP;

CONSIDERATO che la Regione Campania, con la DGR n. 656/2017, per favorire il bike sharing, ha finanziato interventi nelle città capoluogo, come la realizzazione nelle aree urbane di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale;

CONSIDERATO che la Regione Campania, con D.C. ACaMIR n. 70 del 23.04.2018, ha rinnovato una parte del parco autovetture di linea urbana, suburbana ed interurbana con autobus a basse emissioni e, con DGR n. 267/2018, ha attivato il Piano degli investimenti

per l'acquisto di materiale rotabile su gomma avente per oggetto *“Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane”*;

CONSIDERATO che, nella Regione Campania, per favorire l'uso del mezzo pubblico, sono state adottate attraverso il Consorzio Unicompania tariffe agevolate per l'utenza avente residenza in Campania, come previsto dalla DGR n. 538/2014, ed abbonamenti gratuiti per gli studenti per il trasporto scuola o università / casa e viceversa ai sensi della DGR n. 915/2018;

CONSIDERATO che la Regione Campania, ai fini del contenimento delle emissioni di CO₂, ha finanziato, con la DGR n. 363/2017, il *“Progetto condomini eco-efficienti”* - *“Riqualificazione borghi storici”* e, con la DGR n. 403/2018, progetti atti alla *“Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e residenziale e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”*;

CONSIDERATO che la Regione Campania, per ridurre le emissioni di ossidi di azoto da macchine agricole e materiale particolato da pratiche agricole e zootecniche, ha adottato la DRG n. 31/2015 relativa a *“Emissioni in atmosfera di origine agricola”* e *“Interventi di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine (SO_x, NO_x, CO, CO₂, PM₁₀) del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria”*;

CONSIDERATO che, con l'articolo 1 commi 16, 17 e 18 della legge regionale della Campania 8 agosto 2018, n. 28 (*“Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018”*), sono state introdotte misure per ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria;

CONSIDERATO che é necessario attivare un accordo finalizzato a definire importanti misure di risanamento da inserire nel piano di qualità dell'aria e da applicare nel territorio della Regione Campania, anche per effetto del reperimento e del riorientamento delle risorse necessarie a sostenere tali misure;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

convengono e sottoscrivono quanto segue

Articolo 1

Oggetto

1. Con il presente accordo le Parti individuano una serie di interventi comuni da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle norme vigenti, nel quadro di un'azione

coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria ambiente e del contrasto all'inquinamento atmosferico.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente accordo la Parti promuovono, per quanto di rispettiva competenza, il reperimento di nuove risorse ed il riorientamento di quelle disponibili.

Articolo 2 ***Impegni della Regione Campania***

1. Ai fini del presente accordo, la Regione Campania si impegna a:

a) prevedere, nel piano regionale di qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi, una limitazione della circolazione dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, da applicare entro il 1° ottobre 2019, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, salve le eccezioni indispensabili, per le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3"; tale limitazione è applicata anche ai motoveicoli e ai ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad "Euro 1". Entro il 1° ottobre 2021, la limitazione è estesa alla categoria "Euro 4" ed è applicata anche ai motoveicoli e ai ciclomotori di categoria inferiore o uguale a "Euro 2". La limitazione è estesa alla categoria "Euro 5" entro il 1° ottobre 2025. La limitazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO₂;

b) fermo restando l'obiettivo generale della riduzione del numero complessivo dei veicoli circolanti da perseguire nel medio periodo, istituire un sistema di contributi per la sostituzione di una o più tipologie di veicoli oggetto dei divieti di cui alla lettera a), da applicare entro il 1° ottobre 2019, con veicoli a basso impatto ambientale, anche mediante un sistema di esenzione, totale o parziale, delle tasse automobilistiche per un periodo di 7 anni in caso di alimentazione esclusivamente elettrica, 5 anni in caso di alimentazione ibrida - elettrica, 3 anni in caso di alimentazione ibrida - gas metano o esclusivamente GPL o gas metano;

c) attivare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, un tavolo tecnico con l'Ente di distribuzione dell'energia elettrica per introdurre agevolazioni tariffarie per chi acquista un autoveicolo elettrico in relazione ai costi fissi connessi all'aumento della potenza del contatore privato da 3 kw a 6-9 kw / ora;

d) prevedere nel piano regionale di qualità dell'aria, entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, le seguenti misure attinenti ai trasporti:

- l'incentivazione all'uso del trasporto pubblico locale, in particolare attraverso biglietti e abbonamenti agevolati e abbonamenti agevolati per l'utilizzo di parcheggi di scambio;
 - l'elaborazione di un modello di regolamentazione omogenea, da recepire da parte delle autorità locali, per accesso a zone ZTL, tariffazione di sosta e limitazioni temporanee alla circolazione di tutti i veicoli non alimentati da carburanti alternativi;
 - la sincronizzazione dei semafori con il monitoraggio dell'intensità di traffico, finalizzata ad aumentare la fluidità del traffico veicolare, in particolare nelle zone urbane a più alta densità, in prossimità di plessi scolastici e zone ospedaliere, ed a ridurre il fermo protratto dei veicoli;
 - la realizzazione di aree di interscambio con mezzi di trasporto pubblici o con servizio di car sharing in concessione;
 - l'inserimento, nelle concessioni relative al servizio di car sharing rilasciate dal 2020, di prescrizioni volte a prevedere l'utilizzo di auto alimentate con carburanti alternativi nelle prestazioni del servizio;
 - l'incentivazione del car pooling per gli autoveicoli a partire dalla categoria "Euro 4";
 - la creazione/incremento di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale urbana;
 - l'attivazione/incremento del bike sharing (con o senza pedalata assistita) in aree urbane ed, in particolare, nei centri storici e nelle zone ZTL;
 - il potenziamento delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;
 - l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del DM 27 Marzo 1998, con particolare riferimento all'individuazione del mobility manager nelle imprese ed enti pubblici;
- e) prevedere nel piano regionale di qualità dell'aria, entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, le seguenti misure attinenti ai sistemi di riscaldamento:
- la riduzione delle temperature massime di riscaldamento negli edifici pubblici e privati di 1 o 2 gradi, a seconda dell'area climatica di appartenenza, ai fini della riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dal riscaldamento ad uso civile;
 - la riduzione ed il controllo delle emissioni degli impianti di riscaldamento delle grandi utenze, attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e l'agevolazione del passaggio a combustibili meno inquinanti;
 - l'incentivazione, al di fuori delle zone di tutela eventualmente individuate dal piano della qualità dell'aria e nell'ambito territoriale dei luoghi di produzione della materia

prima, di impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati con caldaie a biomasse vegetali di origine forestale, agricola e agroindustriale, con una corrispondente riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali;

- la promozione, anche grazie alla semplificazione delle procedure, dell'uso dell'energia geotermica, anche a bassa entalpia, sfruttando il sottosuolo come serbatoio di calore, sia per le grandi utenze, sia per gli edifici ad uso civile;

- l'introduzione dei seguenti divieti, relativi a generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186:

- divieto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle";
- divieto, entro il 31 dicembre 2020, di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle";

- l'introduzione dell'obbligo di usare, in generatori di calore di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni dell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della pertinente documentazione da parte dell'utilizzatore;

f) prevedere, nel piano regionale di qualità dell'aria, il ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse per assicurare il raggiungimento dei valori previsti dall'allegato 3 del decreto legislativo n. 28/2011, nelle zone presso le quali risulta superato un valore limite del materiale particolato PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;

g) prevedere, nel piano regionale di qualità dell'aria e, ove ammesso dalla normativa di settore, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione previsti dalla direttiva nitrati 91/676/CEE, l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, come la copertura delle strutture per lo stoccaggio dei liquami, lo spandimento a regola d'arte dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tecnicamente fattibili e economicamente sostenibili;

h) prevedere, nei provvedimenti relativi all'utilizzo dei fondi strutturali aventi ad oggetto l'efficientamento energetico, il divieto di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nelle zone presso le quali risulta superato un valore limite del materiale particolato PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;

- i) adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, in tutti i casi previsti da tale articolo, nelle zone presso le quali risulta superato un valore limite del materiale particolato PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
- l) implementare/migliorare le infrastrutture di trasporto pubblico locale su ferro, attivando nuovi collegamenti con le periferie dei maggiori centri urbani e con i comuni limitrofi, in modo da favorire ed indurre l'utenza all'uso del mezzo pubblico;
- m) concertare protocolli di intesa con le Autorità portuali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato di merci e l'elettrificazione delle banchine portuali, i quali prevedano anche sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, con la finalità di ridurre le concentrazioni di materiale particolato PM10 nell'area cittadina prossima al bacino portuale;
- n) presentare, entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, una proposta di dettaglio relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici da collocare sulle superfici di copertura di edifici demaniali o di altre strutture idonee allo scopo in aree portuali, con il fine di produrre ed immettere in rete una quota di energia elettrica pari a circa il 30% di quella attualmente usata per l'illuminazione pubblica delle aree portuali e relativi servizi pubblici e destinare la corrispondente quota di energia della rete risparmiata all'elettrificazione delle banchine per favorirne l'uso da parte delle navi in sosta nel porto ("cold ironing");
- o) potenziare le attività di controllo delle emissioni presso installazioni e stabilimenti (in particolare, installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale e stabilimenti in cui sono presenti generatori energia, ecc.) in aree interessate da superamenti dei valori limite di qualità dell'aria del materiale particolato PM10;
- p) effettuare, entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, una campagna straordinaria di monitoraggio in aree interessate da superamenti dei valori limite di qualità dell'aria del materiale particolato PM10, anche ai fini di una valutazione più approfondita dell'esposizione della popolazione;
- q) assicurare il monitoraggio in tempo reale di episodi di roghi di rifiuti mediante strumenti innovativi, quali droni e migliorare la conoscenza sulle fonti delle polveri sottili per aggiornare le priorità d'intervento in attuazione del "*Piano delle azioni per il contrasto al fenomeno dell'abbandono di rifiuti e dei roghi dolosi in Campania 2017-2018*", tramite il potenziamento della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria con misure orarie di PM10 e PM2.5, estensione della speciazione del particolato, studi di source apportionment;
- r) prevedere, nel piano regionale di qualità dell'aria, entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, l'utilizzo in aree interessate da superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, come sistemi di valutazione aggiuntivi rispetto alle misure in siti fissi,

del multisensore portatile *MONICA*, che tramite un'applicazione su smartphone e tablet invia i dati, in tempo reale, all'ARPAC;

s) creare percorsi didattici formativi, di concerto con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sulle tematiche relative alla salvaguardia della qualità dell'aria, dedicati alle scuole di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di sensibilizzare e rafforzare tali conoscenze nell'ambito del sistema scolastico, anche con l'utilizzo di tecniche multimediali, inclusa l'indizione di un concorso di idee in materia a valle della formazione.

t) realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti a minor impatto sulla qualità dell'aria e potenziare i canali di comunicazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti con particolare riferimento al PM10;

2. L'attuazione dei divieti, degli obblighi e delle alte misure introdotti nel piano regionale di qualità dell'aria ai sensi del comma 1 é assicurata attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti da parte della Regione e altre autorità competenti, in conformità al riparto di competenze previsto all'ordinamento regionale.

Articolo 3

Impegni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(di seguito, Ministero dell'ambiente)

1. Ai fini del presente accordo, il Ministero dell'ambiente si impegna a:

a) cofinanziare, con risorse fino ad un massimo di 4 milioni di euro, l'attuazione, da parte della Regione Campania, di uno o più impegni di cui all'articolo 2, comma 1;

b) formulare una proposta, nell'ambito del gruppo di lavoro dell'articolo 4, per introdurre nel presente accordo l'impegno a considerare anche le emissioni di CO2 quale parametro da valutare nella definizione delle limitazioni della circolazione veicolare;

c) promuovere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, al fine di accelerare, nel breve periodo, la progressiva diffusione di veicoli a basse e/o nulle emissioni in luogo di veicoli diesel e, nel medio periodo, la riduzione del numero di veicoli circolanti nelle aree urbane incentivando sistemi di mobilità alternativa;

d) fermo restando l'obiettivo generale della riduzione del numero complessivo dei veicoli circolanti da perseguire nel medio periodo, attivare le opportune procedure di concertazione con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di individuare le risorse necessarie a finanziare, non oltre il 1° ottobre 2021, la sostituzione dei veicoli oggetto dei divieti da applicare entro il 1° ottobre 2019, previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a);

e) attivare le opportune interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di valutare la possibilità di aggiornare le tasse automobilistiche utilizzando il criterio del bonus-malus;

f) assicurare che, per tutte le proposte di competenza relative a disposizioni di spesa ed a provvedimenti attuativi di disposizioni di spesa in materia di qualità dell'aria, sia valutata come prioritaria l'attribuzione di risorse per le finalità previste dal presente accordo;

g) promuovere presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un'apposita proposta di modifica del decreto legislativo 285/1992, finalizzata ad includere gli aspetti relativi alla tutela dell'ambiente nelle procedure di determinazione dei limiti di velocità;

h) attivare le opportune procedure di concertazione con il Ministero dello sviluppo economico al fine di aggiornare il decreto ministeriale 16 febbraio 2016, in materia di "conto termico", e l'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, in modo da assicurarne la compatibilità con i divieti dell'articolo 2, comma 1, lettera e).

Articolo 4

Monitoraggio e attuazione dell'accordo

1. Al fine di svolgere una funzione di monitoraggio e indirizzo nel merito dell'attuazione del presente accordo, è istituito presso il Ministero dell'ambiente un tavolo di coordinamento composto da rappresentanti di ciascuna Parte, nonché dai rappresentanti dei Comuni interessati. Il Tavolo, che si riunisce almeno una volta ogni sei mesi o su richiesta delle Parti, verifica l'esecuzione degli impegni previsti dagli articoli 2 e 3, e formula proposte relative all'integrazione o estensione dell'accordo ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 5

Integrazione o estensione dell'Accordo

1. Con successivo atto integrativo le Parti possono concordare integrazioni o estensioni del presente accordo dirette ad individuare ulteriori misure da attuare ai fini previsti dall'articolo 1.

Articolo 6

Trasferimento e rendicontazione dei contributi

1. Con decreto del Direttore della Direzione Generale RIN del Ministero dell'ambiente si prevedono le modalità di trasferimento e rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 3.

Articolo 7

Informazione del pubblico

1. Al fine di assicurare l'informazione del pubblico in merito ai contenuti del presente accordo, le Parti provvedono a pubblicarne il testo sui propri siti internet istituzionali.

2. Ciascuna Parte assicura un'adeguata conoscenza al pubblico delle misure che ha adottato in attuazione dei provvedimenti, delle proposte, dei documenti e degli studi elaborati ai sensi del presente accordo.

....., 2019

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

**Il Presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca**
